

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 4 del 14/01/2004

Deliberazione n. 4 del 14/01/2004 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 133, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e 24, comma 1, del capitolato generale d'appalto (DM 145/2000), nell'ipotesi in cui la motivazione della sospensione dei lavori è riconducibile a condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nell'impossibilità di individuare soluzioni procedurali predefinite, è da ritenersi necessario che gli atti progettuali prevedano esplicitamente la possibile sospensione dei lavori e l'adozione dei provvedimenti atti a minimizzare le conseguenze negative, quali l'eventuale insorgenza di contenzioso con l'appaltatore, conseguenze per il pubblico erario e disagi per l'utenza. Rientra tra le ipotesi di sospensione c.d. "illegittima", di cui all'art. 25, comma 1, del capitolato generale d'appalto, la sospensione dei lavori intervenuta a causa dell'adozione di una variante in corso d'opera non giustificata ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.